



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PETROCELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro rappresenta lo strumento giuridico per avviare iniziative e progetti di scambio culturale tra i due Paesi. Esso abrogherà il precedente Accordo firmato a Roma con la Repubblica federativa popolare di Jugoslavia il 3 dicembre 1960, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1865.

Detto provvedimento risulta necessario per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, creatasi per i noti rivolgimenti storico-politici degli anni Novanta nei Balcani.

Come noto, l'impegno italiano nei confronti del Montenegro è di primaria importanza strategica, da un punto di vista sia politico che commerciale, e la cooperazione culturale ne è una delle chiavi di volta. Il Montenegro considera altresì l'Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all'Unione europea; l'Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei forti legami culturali tra i due Paesi. La cooperazione culturale e di istruzione ricopre infatti un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di un'imprescindibile partecipazione a specifici programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali e regionali.

Lo scopo principale dell'Accordo è di consolidare e di armonizzare i legami culturali e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte ri-

chiesta di cultura e lingua italiana in Montenegro.

Per quanto attiene al settore strettamente culturale, oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l'organizzazione di eventi, nonché le cooperazioni a livello universitario e scolastico, consentendo l'offerta di borse di studio, l'Accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L'Accordo rappresenterà inoltre un valido strumento volto ad assicurare la protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.

L'Accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell'archivistica e biblioteconomia, dell'informazione, dell'editoria, delle attività sportive nonché degli scambi giovanili.

Il testo si compone di un preambolo e 18 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

(I) individuazione delle finalità dell'Accordo (articolo 1);

(II) campi di collaborazione nei seguenti settori:

- cultura, ivi compresi i settori archivistico, bibliotecario e dei media, arte e istruzione, con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella più vasta accezione, (articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10);

– istruzione scolastica, professionale ed universitaria (articolo 3);

– archivi e biblioteche (articolo 11);

– scambi giovanili ed attività sportive (articolo 12);

– cinema, mezzi di comunicazione ed editoria (articoli 6, 7);

– progetti interuniversitari e post-universitari, privilegiando la mobilità, anche attraverso la concessione di borse di studio; la collaborazione per l'istruzione scolastica ed universitaria viene ampiamente dettagliata (articolo 3);

– tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (articolo 9);

– sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (articolo 5);

– l'Accordo fa specifico e dettagliato riferimento alla salvaguardia dei diritti umani (articolo 14);

(III) modalità di esecuzione della cooperazione culturale e di istruzione:

– viene incoraggiata la cooperazione multilaterale, in ambito europeo in particolare nonché a livello regionale e locale; (articoli 6, 13);

– i programmi di cooperazioni verranno definiti dall'apposita commissione mista (articolo 15);

(IV) clausole di entrata in vigore, di eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (articoli 15, 16, 17, 18).

Il presente disegno di legge ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente all'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione con il Montenegro, il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVII legislatura (atto Senato 2813) che, presentato il 4 maggio 2017, fu esaminato dalla Commissione affari esteri, emigrazione del Senato in data 28 giugno 2017, senza peraltro poter completare il proprio *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del medesimo Accordo.

## Art. 3.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, è autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Montenegro, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

ANIMATI da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e montenegrino;

CONVINTI che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonché tra Regioni ed Amministrazioni locali dei due Stati;

CONSAPEVOLI inoltre dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti Contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonché nell'ambito dell'Iniziativa Centro Europea in particolare e di altri Organismi Internazionali e Regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi;

VISTO l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra l'Unione Europea ed i suoi Stati Membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro, entrato in vigore il 1 Maggio 2010,

CONSIDERANDO che la cooperazione prevista dal presente accordo dovrà essere attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi internazionali nonché, per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1****Finalità**

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.

**Articolo 2****Settori di collaborazione**

Ciascuna delle Parti svilupperà e favorirà particolarmente:

- a) la cooperazione nel campo della cultura e de l'istruzione;
- b) la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;
- c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;
- d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;

- c) la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte Contraente;
- f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
- g) la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;
- h) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.

#### *Articolo 3*

#### **Collaborazione nel settore dell'istruzione**

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilità di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilità, attraverso:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
- b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
- c) il funzionamento di corsi, dottorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;
- d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;
- e) la concessione, in regime di reciprocità, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di studi e ricerche;
- f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresì forme di cooperazione tra Atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
- h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilità e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
- i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;
- j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.

#### *Articolo 4*

#### **Patrimonio culturale**

Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggerà il restauro e la visita dei beni culturali, la presentazione del patrimonio culturale, nonché la tutela e lo studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresì la qualità dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.

Le Parti Contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei beni culturali italiani in Montenegro e dei beni culturali montenegrini in Italia.



Le Parti Contraenti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e si impegnano, altresì, a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

#### *Articolo 5*

#### **Attività di promozione culturale**

Ciascuna delle Parti Contraenti sosterrà, nella misura delle proprie disponibilità, le rispettive attività di promozione culturale.

#### *Articolo 6*

#### **Collaborazione artistica**

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due paesi.

A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei più svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;
- b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
- c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilità e la partecipazione agli specifici Programmi Europei e Regionali.

#### *Articolo 7*

#### **Collaborazione nell'editoria**

Le Parti Contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.

#### *Articolo 8*

#### **Collaborazione nel settore dei media e delle produzioni radio-televisive**

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.

#### *Articolo 9*

#### **Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali**

Le Parti Contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attività di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.

Le Parti Contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali trafugati o illecitamente esportati.

Le Parti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

*Articolo 10*

**Diritti d'autore e Diritti connessi**

Le Parti Contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.

*Articolo 11*

**Biblioteche ed Archivi**

Le due Parti Contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche e gli archivi, nonché lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.

*Articolo 12*

**Settore Giovanile e dello Sport**

Ciascuna delle Parti incoraggerà la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, così come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi. Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione Internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.

*Articolo 13*

**Collaborazione con Enti territoriali e Regioni**

Le Parti Contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le Autorità locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.

*Articolo 14*

**Diritti Umani**

Le Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare le attività nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, così come attività specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorità nazionali e locali in questo settore.

*Articolo 15*

**Commissione Mista**

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.

La Commissione Mista potrà sottoporre all'approvazione delle rispettive Autorità competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.

Tale Commissione, si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

*Articolo 16*  
**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadrà, a tutti gli effetti, l'Accordo Culturale fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.

*Articolo 17*  
**Modifiche e Soluzione delle controversie**

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti Contraenti, entreranno in vigore secondo le modalità stabilite per le vie diplomatiche.

Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

*Articolo 18*  
**Durata e validità**


Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti Contraenti e in tal caso la denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.

La denuncia del presente Accordo non influirà sulla realizzazione dei Programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti delle Parti Contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a *ROMA* il *15 aprile 2014*, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DEL  
MONTENEGRO



€ 1,00